



COMUNICATO STAMPA

L'Ordinanza della Corte Costituzionale sul differimento della liquidazione

Con ordinanza n 25 depositata il 5 marzo 2026, la *Corte Costituzionale* ha dato un anno di tempo al legislatore per programmare la rimozione del differimento e della rateizzazione del TFS dei lavoratori statali, che attualmente avviene in 3 rate, la prima dopo due anni dal pensionamento, l'ultima dopo 6 anni.

Tale differimento è stato già dichiarato incostituzionale tre anni fa, ma la Corte non aveva dato scadenza per l'intervento legislativo che riallinei al dettato costituzionale il diritto di ricevere al momento del pensionamento la cosiddetta liquidazione, così come avviene per i lavoratori privati.

Purtroppo, la stessa ordinanza in un inciso afferma che la scadenza di un anno viene data "al fine di consentire al legislatore di intervenire con un'appropriata disciplina, pur anche nel senso della gradualità..."

Sembrerebbe pertanto che l'intervento legislativo non debba immediatamente ripristinare il diritto ad una immediata liquidazione dei soldi dei lavoratori.

Ci si accontenta di una gradualità, quindi magari una riduzione dei tempi.

Purtroppo, parafrasando l'antico detto: "c'è un giudice a Berlino", forse saremo costretti a ricorrere alla Corte di Giustizia europea per ottenere i soldi sudati in una vita di lavoro!



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 5 marzo 2026

TFS DEGLI STATALI: AL LEGISLATORE UN ANNO PER PROGRAMMARE LA RIMOZIONE DEL DIFFERIMENTO E DELLA RATEIZZAZIONE

La Corte costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono la corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Con l'[ordinanza numero 25](#), depositata oggi, la Consulta ha rilevato che, nonostante i moniti espressi con le sentenze [numero 159 del 2019](#) e [numero 130 del 2023](#), non è stato ancora avviato «in modo sostanziale» quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze sollecitato dalle predette pronunce.

Hanno, infatti, portata circoscritta le due riforme, intervenute *medio tempore*, con le quali, da un lato, è stata ampliata la platea degli aventi diritto che, per la loro condizione di fragilità, possono percepire l'intero trattamento nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriore dilazione e, dall'altro, è stato ridotto *una tantum* di tre mesi, con decorrenza 1 gennaio 2027, il termine per la liquidazione del T.F.S.

La Corte ha, quindi, ribadito il *vulnus* all'articolo 36 della Costituzione, nonostante le suddette modifiche. Tuttavia, essa ha considerato ancora una volta che una caducazione delle disposizioni censurate comporterebbe l'espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei

trattamenti, che si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo, impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa.

Pertanto, al fine di consentire al legislatore di intervenire con un'appropriate disciplina, pur anche nel segno della gradualità, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 14 gennaio 2027, all'esito della quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di un intervento riformatore che pianifichi l'eliminazione dei meccanismi dilatori in questione.

Roma, 5 marzo 2026